



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)*”, e in particolare l'articolo 72;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*”, e in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO l’articolo 20 della predetta legge n. 240/2010, come modificato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che stabilisce che i progetti di ricerca fondamentale siano assoggettati a valutazione secondo criteri fissati con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

VISTO, altresì, l’articolo 21 della predetta legge n. 240, del 2010, come modificato dall’art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito, che istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR);

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in conformità con le procedure di cui al citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'articolo 238, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2020, n. 443, recante “*Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'articolo 25, comma 5, lett. a), che consente una intensità di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, mediante il quale sono assegnate alle singole amministrazioni titolari, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;

RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento della disciplina di cui al citato D.M. 443/2020, in conseguenza delle modifiche normative, anche di rango primario, sopraggiunte dalla emanazione del provvedimento, altresì concernenti l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina le nuove modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, con riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), altri fondi presenti nello stato di previsione del MUR destinati alla ricerca fondamentale, nonché eventuali altre risorse presenti nelle contabilità speciali dell'Amministrazione.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
 - c) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
 - d) Università: le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale
 - e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
 - f) AFAM: le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero (di seguito, solo "istituzioni");
 - g) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
 - h) CdV: il Comitato di valutazione, la cui nomina è prevista all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - i) ERC: l'European Research Council;
 - j) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR;
 - k) Banche dati, anche internazionali: liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, individuati dal CNVR, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- l) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite" in conformità all'art. 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
- m) Unità operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR o una istituzione AFAM;
- n) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più unità operative;
- o) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unità operativa.

ART. 2 (Norme generali)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.
2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.
3. I singoli bandi/avvisi, nel rispetto e in attuazione delle disposizioni del presente decreto, indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonché per ciascuno dei relativi settori.
4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo alla spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi/avvisi. Il contributo per la realizzazione dei progetti può essere erogato dal Ministero direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca, in un'unica soluzione anticipata o per quote di finanziamento, secondo quanto disciplinato dai singoli bandi/avvisi. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione o mancato versamento, da parte del Ministero, su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi/avvisi, dovrà essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione dei bandi/avvisi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo articolo 5, comma 2.

ART. 3

(Modalità procedurali di valutazione)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, modificati dall'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale si articolano nelle seguenti fasi:
 - a. definizione, da parte del CNVR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, secondo canoni di imparzialità e tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché ispirandosi alle migliori pratiche applicate nei programmi dell'Unione europea finalizzate all'avanzamento della conoscenza. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi/avvisi, che indicheranno altresì, una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, quest'ultima definita dal CNVR;
 - b. individuazione da parte del CNVR dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di valutazione (CdV), qualora previsti dal singolo bando/avviso, che ne determinerà anche il numero e la composizione;
 - c. definizione, da parte del CNVR, delle "Linee guida" per gli eventuali CdV e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando/avviso;
 - d. individuazione per ogni progetto, da parte dell'eventuale competente CdV o dal CNVR, di tre revisori esterni scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato e individuati, nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente CdV o il CNVR individua un revisore, detto "*rapporteur*", i cui compiti sono descritti alla successiva lettera f). La procedura di nomina è definita nel bando/avviso e garantisce che i revisori assicurino una valutazione rispondente ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, speditezza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse;
 - e. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando/avviso, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare i punti di forza e di



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNVR;
- f. una volta completate le schede di valutazione, il “*rapporteur*” deve redigere, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri due revisori, un dettagliato Rapporto di Valutazione (*Evaluation Summary Report* - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri revisori;
 - g. a seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al CdV competente o al CNVR, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati;
 - h. al termine della procedura, i CdV o il CNVR, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi/avvisi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
 - i. ad ogni coordinatore nazionale è resa nota dal Ministero la sola scheda ESR;
 - j. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdV o dal CNVR ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il Ministero provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi/avvisi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati “*pari merito*” in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNVR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione;
 - k. il Ministero provvede, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento;
 - l. nei successivi 90 giorni il Ministero eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento, secondo le effettive disponibilità di cassa;
 - m. i nominativi dei componenti degli eventuali CdV e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici dal Ministero alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando/avviso.

ART. 4

(Modalità di gestione e controllo)

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del Ministero, mentre le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione da parte del Ministero.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Il Ministero assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi/avvisi in osservanza delle disposizioni del presente decreto, la portabilità dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali o al termine delle stesse, secondo le tempistiche e la modulistica previste dal singolo bando/avviso, i soggetti beneficiari, per il tramite del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, trasmettono al Ministero, mediante apposita procedura riservata con credenziali di accesso, la rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relazione scientifica.
4. Nel caso di progetti che prevedono rendicontazioni intermedie, le verifiche amministrativo-contabili sono effettuate dal Ministero, previa acquisizione di idonea documentazione presentata dai soggetti beneficiari, secondo modalità e termini stabiliti dai singoli bandi/avvisi.
5. Per i progetti con unica rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrativo-contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal Ministero, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi *audit* interni effettuati dall'ente beneficiario.
6. L'accertamento da parte del Ministero di violazioni di norme di legge o delle relative disposizioni attuative e del presente decreto, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi del Ministero per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
7. Nei casi in cui dalle verifiche amministrativo-contabili si evidenzia un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi/avvisi, dia luogo ad un contributo del Ministero inferiore rispetto a quanto già erogato, o nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il Ministero procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
8. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi/avvisi, di dilazioni per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico del progetto trasmette al Ministero, mediante la procedura telematica di cui al comma 3, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.
9. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione *ex-post* dei prodotti delle ricerche resta di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ART. 5 (Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare i progetti di cui all'articolo 1 le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero e le AFAM.
2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, di ricercatori/tecnologi di ruolo a tempo indeterminato di EPR, o docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM, secondo quanto stabilito dai singoli bandi/avvisi.
3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato e/o i tecnologi a tempo determinato degli EPR. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad *European Research Council ERC* potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali.
4. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, valutata dal Ministero, si procederà alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove ciò sia previsto dal bando/avviso, o, in ogni caso, secondo le modalità individuate dal bando/avviso medesimo.
Nel caso in cui il bando/avviso non preveda l'ipotesi di cui sopra, sarà comunque possibile procedere alla sostituzione del coordinatore nazionale del progetto con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto o, nel caso di progetti con una sola unità di ricerca, con uno dei componenti dell'unità stessa, purché nei predetti casi il sostituto sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il ruolo di coordinatore nazionale dal bando/avviso.
5. I finanziamenti sono assegnati alle università/enti/istituzioni sedi delle unità operative.
6. I singoli bandi/avvisi possono definire le modalità per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'articolo 2, par. 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che i predetti organismi possano costituire unità operative autonome.

Art. 6 (Costi Ammissibili)

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
 - a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dall'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, nonché i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM; resta ferma la possibilità, per il Ministero, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi/avvisi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalità stabilite nei singoli bandi/avvisi, nel rispetto delle normative applicabili e dei principi della buona prassi contabile;
- c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri e/o di articoli su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a *open access* e *open data*; missioni e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia e all'estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
- e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Art. 7 (Spese generali)

1. Le spese generali sono ammissibili in misura forfettaria sui costi del personale o sul costo totale del progetto, secondo quanto stabilito dal singolo bando/avviso, e non sono soggette a rendicontazione.
2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
 - a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;
 - b) funzionalità ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari;
 - c) funzionalità operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;
 - d) assistenza al personale quali, ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative;
 - e) funzionalità organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- f) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- g) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- h) eventuali oneri per fidejussioni, garanzie, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
- i) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente articolo 6.

ART. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle procedure di finanziamento di progetti di ricerca fondamentale indette in data posteriore al decreto stesso.
2. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione di progetti presentati sotto la vigenza del D.M. 10 agosto 2020, n. 443, continuano a spiegare effetti i criteri e le modalità procedurali previste dal medesimo.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 2021

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa